



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 13 del 02-04-2021

Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19. Proroga Ordinanza Sindacale n. 9 del 26 marzo 2021 relativa alla sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal 04/04/2021 al 09/04/2021 compreso.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- **La Delibera** del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 Luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **Il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6**, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare 'art. 3;
- **Il DPCM 23 Febbraio 2020** recante disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6;
- **Il DPCM 25 Febbraio 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 56;
- **Il DPCM 1° Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/202 n. 6;
- **Il DPCM 4 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/202 n.6 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il DPCM 8 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6;
- **Il DPCM 9Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il DPCM 11 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n.18** avente ad oggetto "Misure del potenziamento del Servizio sanitario e sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- **Il DPCM del 22 Marzo 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- **Le Ordinanze** del Ministero della Salute 20 Marzo 2020 e dell'Interno del 22 Marzo 2020;
- **Il Decreto Legge del 25 Marzo 2020, n.19** recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- **L'art. 1** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020 recante disposizione attuative del D.L. 25/02/2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020** recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il DPCM 26 Aprile 2020** recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **Il DPCM 17 Maggio 2020** recante disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del D.L. 16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- **Il DPCM 18 Maggio 2020** recante modifiche all'art. 1 comma 1, lett. "c", del Decreto Presidente del Consiglio Dei Ministri 17/05/2020, concernete : Disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020, N° 19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, e del D.L. 16/05/2020, n.33, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.20-22-23- del mese di Maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del mese di Giugno 2020;

VISTO:

- **il DPCM dell' 11 Giugno 2020** recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- **il D.L. n. 125/2020**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- **il DPCM del 24 ottobre 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- **il DPCM del 4 novembre 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- **la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021**, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il DPCM del 14 gennaio 2021**, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- **il D.L. 12 febbraio 2021, n.12**, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- **il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15**, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- **D.L. 12 Marzo 2021**, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con la quale si dispone che alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa;
- **il DPCM del 02.03.2021**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»», pubblicato in G.U. n. 52 del 02.03.2021;

VISTA l'Ordinanza Del Presidente della Regione Sardegna n.29 del 14 Giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza Del Presidente della Regione Sardegna n.30 e 31 del 4 Luglio 2020;

VISTO Il DPCM 14 luglio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25/02/2020 n. 19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 34 del 15 Luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri del 29 Luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 Luglio 2020;

VISTO il DPCM 7 Agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.40 del 13 Agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 Settembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.46 del 6 Ottobre 2020;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.47 del 9 Ottobre 2020;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.48 del 15 Ottobre 2020;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 8 Gennaio 2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.2 del 9 Gennaio 2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.3 del 5 Febbraio 2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.4 del 28 Febbraio 2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.5 e 6 del 05 Marzo 2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.7 e n. 8 del 15 Marzo 2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.9 del 17 Marzo 2021;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.10 del 24 Marzo 2021;
VISTO il Decreto -Legge 7 Ottobre 2020 n.125;
VISTO il DPCM del 03/10/2020;
VISTO il DPCM del 18/10/2020;
VISTO il DPCM del 24/10/2020;
VISTO il DPCM del 03/11/2020;
VISTO il DPCM del 14/01/2021;
VISTO il DPCM del 02/03/2021;

Visto il Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 di giustizia e di concorsi pubblici;

TENUTO CONTO del contenuto dell'Ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021 adottata ai sensi dell'art. 1 commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, secondo cui alla regione Sardegna si applicavano le misure di cui alla c.d. "zona bianca" come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'art.2 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19;

Vista l'Ordinanza del ministero della salute del 30 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

RICHIAMATO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le Ordinanze Sindacali:

- n. 5 del 14.03.2021 con oggetto "Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19. Ordinanza di chiusura per il giorno 15/03/2021 per sanificazione

dei locali scolastici e sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal 15/03/2021 al 18/03/2021 compreso.”;

- n. 6 del 18.03.2021 con oggetto "Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19. Proroga Ordinanza sindacale n. 5 del 14 marzo 2021 relativa alla sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal 22/03/2021 al 27/03/2021 compreso;

- n. 7 del 20.03.2021 con oggetto "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Golfo Aranci" con la quale è stata individuata quale zona rossa il Comune di Golfo Aranci per il quale si applicano le misure più restrittive di cui all'art.3 del DPCM 14 gennaio 2021;

- n. 9 del 26.03.2021 con oggetto "Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19. Proroga Ordinanza sindacale n. 6 del 18 marzo 2021 relativa alla sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal 28/03/2021 al 03/04/2021 compreso.”

- n. 12 del 02.04.2021 con oggetto "Proroga Ordinanza n. 7 del 20.03.2021, ai sensi dell'articolo 32, comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Golfo Aranci." con la quale si proroga la Zona Rossa;

Visto il Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 di giustizia e di concorsi pubblici", all'art. 2 "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado " comma 1 *"dal 7 aprile al 30 Aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio";*

Rilevato che, in seguito alle operazioni dello screening di massa volontario e gratuito della popolazione di Golfo Aranci, effettuate dall'ATS il giorno 30 Marzo 2021, non sono stati rilevati ulteriori casi di positività;

Considerato che dall'esito dei tamponi effettuati alle persone già in quarantena sono emersi altri casi di positività tra i cittadini del Comune di Golfo Aranci, tra cui alcuni minori in età scolare, facendo aumentare così la curva dei contagi;

Considerato inoltre che:

- sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;
- in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati nei giorni scorsi, come effettuato dalla ATS di Olbia e dal Mater Olbia (struttura convenzionata con il nostro Comune) è emersa una situazione di criticità in esito a cluster, verificatosi presso alcuni cittadini provocato dal virus a variante

VOC202012/01;

- dal tracciamento effettuato dalla ATS in collaborazione con gli uffici comunali il territorio comunale ad oggi presenta la seguente situazione:

n. 56 casi accertati di positività tra cui diversi minori in età scolare;

- la “situazione attuale sembra confermare la necessità di un’ulteriore ed accurato monitoraggio della situazione epidemiologica”;

Sentita l’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute ASSSL Olbia;

Vista la nota dell’ATS Sardegna del 02.04.2021 prot. n. 4206 con la quale si comunica l’incremento di nuovi positivi nell’ultima settimana;

Sentiti i Dirigenti Scolastici;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte derogare a quanto previsto nel D.L. del 1° aprile 2021, n. 44 all’art. 2 comma 1;

Preso Atto Che in via precauzionale, considerato quanto sopra esposto e previo contatto con le autorità scolastiche, si ritiene opportuno prorogare l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 26.03.2021 relativa alla sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, relativamente solo agli alunni di tutte le classi delle Scuole di ogni ordine e grado di Golfo Aranci: Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1°, fatte salve ulteriori valutazioni a seguito di eventuali comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS Sardegna;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare la sospensione della frequenza scolastica e dell’attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal 04.04.2021 al 09.04.2021;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, la proroga *dell’Ordinanza Sindacale n. 9 del 26.03.2021, relativa alla “sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci”*, a decorrere dal giorno 04/04/2021 fino al giorno 09/04/2021 compreso, fatte salve ulteriori valutazioni a seguito di eventuali comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS Sardegna;

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale del Comune di Golfo Aranci e ne venga data la massima diffusione;
2. La notifica della presente Ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online e nel sito internet istituzionale;
3. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza;
4. Che copia della presente Ordinanza sia notificata a:

- Prefetto UTG di Sassari;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Golfo Aranci;
- Comando di Polizia Locale sede;
- ATS Sardegna;
- Protezione Civile Regionale;
- Dirigenti Scolastici competenti.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Golfo Aranci, 02-04-2021

IL SINDACO
(MARIO MULAS)



